



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 135/2024

RETTIFICA DEL QUANTITATIVO DI QUOTE A TITOLO GRATUITO DI CUI ALL'ALLEGATO 3 DELLA DELIBERA 119/2024 PER L'IMPIANTO AUTORIZZATO AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA N. 2253.

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del parlamento europeo e del consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del parlamento europeo e del consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* e, in particolare, l'articolo 24 recante *“Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato”* e l'articolo 25 recante *“Misure nazionali di attuazione”*;

VISTO in particolare l'articolo 27 del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante *“Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito”* che stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto; ed altresì il comma 2 del predetto articolo 27 ai sensi del quale il Comitato, in deroga al comma 1, sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che hanno comunicato l'interruzione delle attività che sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non è stata ancora revocata, che non hanno comunicato, con esito valutato positivo dal Comitato il livello annuale di attività, che hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale;

CONSIDERATO che il termine del 28 febbraio di cui al citato articolo 27 del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stato posticipato al 30 giugno così come previsto dell'articolo 1, comma 19 della citata direttiva 2023/959;

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua nel Comitato ETS l'autorità nazionale competente ad attuare le disposizioni della direttiva 2003/87CE e relativi atti di esecuzione e atti delegati;

VISTO l'articolo 4, comma 8, del suindicato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al decreto medesimo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione del 30 gennaio 2024, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'art. 10 bis della Direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030 e, in particolare, l'articolo 15 recante "*Livello di attività storica per gli impianti esistenti*", l'articolo 16 recante "*Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti*", nonché l'articolo 23 recante "*Modifiche del funzionamento di un impianto*";

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione e, in particolare, l'art. 48 recante "*Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante "*Disposizioni di applicazione della Direttiva 2003/87/CE del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni dei livelli di attività*" e, in particolare, l'articolo 3 "*Obblighi di comunicazione*", l'articolo 4 "*Livelli medi di attività*", l'articolo 5 "*Adeguamenti dell'assegnazione gratuita in funzione delle variazioni del livello di attività*" e l'articolo 6 "*Altre variazioni del funzionamento dell'impianto*";

VISTA la delibera del Comitato n. 143/2019 del 1° ottobre 2019 recante "*Approvazione e notifica alla Commissione Europea della Tabella Nazionale di allocazione di cui art. 11 della Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla Direttiva 2018/410/UE*";

VISTA la delibera del Comitato n. 9/2021 del 10 febbraio 2021 recante "*Comunicazione annuale sui livelli di attività e domanda di assegnazione gratuita*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021 "*che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/ce del Parlamento europeo e del Consiglio*";

VISTA la delibera del Comitato n. 42/2021 del 12 aprile 2021 recante "*Aggiornamento dalla tabella nazionale di allocazione di cui all'articolo 11 della Direttiva 2003/87/CE come modificato dalla Direttiva 2018/410/UE di cui alla citata delibera 143/2019*", e il suo successivo aggiornamento con delibere n. 71/2021 del 21 giugno 2021, n. 127/2022 del 05 luglio 2022, n. 184/2022 del 17 novembre 2022, n. 193/2022 del 1° dicembre 2022, n. 116/2023 del 07 giugno 2023 e 114/2024 del 2 luglio 2024;

VISTA la Decisione 2021/C 302/01 della Commissione del 29 giugno 2021, pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 luglio 2021, "*che ordina all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea di inserire nel catalogo le tabelle nazionali di assegnazione di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia,*

Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia” relative al periodo 2021-2025;

VISTO il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021 recante “*Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System)*”, e in particolare, l’articolo 1, comma 3, secondo cui il versamento delle tariffe deve essere effettuato prima dell’inizio delle attività istruttorie;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto n. 179 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto n. 146 del 16 aprile 2024 del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica recante “*Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica*”;

VISTA la deliberazione n.54/2022 recante “*Procedura per il rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2022 e per quelle non già rilasciate del 2021*”.

VISTA la deliberazione n. 48/2023 recante “*Procedura per il rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2023*” e richiamato l’intero suo contenuto;

VISTA la deliberazione 61/2022 recante “*Rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2021 – Impianti stazionari*”;

VISTA la deliberazione 62/2022 recante “*Rilascio delle quote di emissione a titolo gratuito per l’anno 2022 – Impianti stazionari*”;

VISTE le deliberazioni del Comitato n. 129/2021, n. 130/2021, n. 131/2021, n. 40/2022, n. 91/2022, n. 92/2022, n. 93/2022, n. 151/2022, n. 152/2022, n. 213/2022, n. 214/2022, n. 04/2023, n. 46/2023, n. 47/2023, n. 94/2023, n. 95/2023, n. 138/2023, n. 139/2023, n. 170/2023, n. 171/2023 e n.57/2024 con le quali è stata definita l’assegnazione gratuita riconosciuta in via definitiva agli impianti ivi indicati, aggiornando, pertanto, la Tabella Nazionale di allocazione alla data della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione 119/2024 recante “*Resa delle quote di emissione a titolo gratuito rilasciate in eccesso per gli anni 2021, 2022 e 2023*”;

CONSIDERATO che per l’impianto autorizzato n. 2253 ed indicato nell’allegato 3 della citata deliberazione 119/2024, per mero errore materiale il quantitativo di quote a titolo gratuito da rendere per l’anno 2023 è stato indicato in maniera errata;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla rettifica del quantitativo riconosciuto al gestore dell’impianto aut.n.2253 indicato nell’allegato 3 della citata deliberazione 119/2024;

VISTI lo schema di delibera e la relativa relazione illustrativa sottoposti al Comitato ETS in data 18 luglio 2024, elaborati sulla base della preliminare attività istruttoria svolta dalla segreteria tecnica, ai sensi della convenzione in essere tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Il Comitato, nella seduta del 17 settembre 2024

DELIBERA

Articolo 1

Rettifica del quantitativo di quote rilasciate in eccesso per l'annualità 2023, da rendere, di cui all'allegato 3 della Deliberazione 119/2024

Il quantitativo di quote a titolo gratuito che il gestore dell'impianto aut. n. 2253 deve rendere ed indicato nell'allegato 3 della delibera 119/2024 è rettificato da 11.2399 a 11.593.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione è pubblicata nel sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it>) e nel sito web del Portale ETS.
2. La pubblicazione di cui al comma 1 ha valore di comunicazione al gestore interessato dalla presente deliberazione.
3. Della presente deliberazione è data comunicazione all'Amministratore del Registro dell'Unione per gli adempimenti di competenza.

IL PRESIDENTE
Prof. Massimo Becarello